

*opportuno riservare la sosta alle sole autovetture modificando la precedente disciplina di traffico».*

La determinazione in questione risulterebbe adottata a seguito di una proposta all'ordine del giorno del Consiglio del Municipio XVI avente ad oggetto “*divieto di sosta per autocaravan e roulotte lungo viale delle mura gianicolensi*” presentata dal consigliere Marco Giudici (doc. 2).

Tanto premesso, si ritiene che il provvedimento in oggetto manifesti vizi di legittimità e contrasti con quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 (codice della strada) oltre alle seguenti direttive in materia, emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- Prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007 emanata *ex art.* 35 codice della strada, sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan (doc. 3).
- Prot. n. 0000381 del 28 gennaio 2011 sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale (doc. 4).

Nel dettaglio, si ritiene che l'esigenza di «*ridurre l'impatto al decoro urbano dell'area*» non costituisca una motivazione logica, oltre che tecnico-giuridica, della riserva di sosta ad una particolare categoria di autoveicoli.

In primo luogo, la sosta di un veicolo diverso dall'autovettura quale l'autocaravan, non ha alcuna attinenza al concetto di “decoro urbano”. La sosta, infatti, è definita dall'art. 157 c.d.s. come la sospensione della marcia del veicolo con possibilità di allontanamento da parte del conducente.

Peraltro, nella determinazione dirigenziale in questione non si fa menzione del nesso di causalità che dovrebbe intercorrere tra la sosta di veicoli diversi dalle autovetture e l'impatto che ne deriverebbe sul decoro dell'area.

In secondo luogo, il provvedimento *de quo* appare privo di un'attività istruttoria stante la mancanza di un richiamo a documenti o analisi tecniche che attestino incontrovertibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato.

Infine, alla luce della proposta presentata dal consigliere Marco Giudici, si fa presente che già con la legge n. 336/91 (successivamente trasfusa nel codice della strada) il legislatore è intervenuto per evitare i contenziosi tra proprietari di autocaravan e pubblici amministratori evidenziando l'equiparazione delle autocaravan agli altri autoveicoli oltre alla netta distinzione tra sostare e campeggiare.